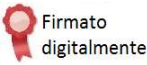


Pubblicato il 11/12/2023

N. 03700/2023 **REG.PROV.COLL.**
N. 01385/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2023, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Caruso,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Mascalucia, non costituito in giudizio;

Consiglio Comunale di Mascalucia, non costituito in giudizio;

nei confronti

██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cittadino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Francesco Fidone
e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto d'interesse:

- del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale del Comune di Mascalucia chiuso in data 30.6.2023; della delibera del Consiglio comunale di

Mascalucia in data 18.7.2023;

e per la conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio centrale, nonché per la proclamazione dell'odierno ricorrente alla carica di consigliere comunale del Comune di Mascalucia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sig.ri [REDACTED]
[REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In esito allo svolgersi della consultazione elettorale per il rinnovo degli organi di governo del Comune di Mascalucia (Comune con popolazione superiore a 15.000,00 abitanti), secondo quanto appreso dal dott. [REDACTED] in esito ad una richiesta di accesso del 6.6.2023 soddisfatta esclusivamente tramite rilascio di copia del verbale relativo ai voti di preferenza contestati nella sezione n. 3 del Comune di Mascalucia, risultavano (a dire di quest'ultimo) non attribuiti dieci voti alla lista "Amo Mascalucia" – in quanto non erano state assegnate n. 5 preferenze al candidato Mondelli, n. 2 preferenze al candidato [REDACTED]
[REDACTED] "perché non espressi nella propria lista di appartenenza", ed invece annullate e/o invalidate le relative schede, seppur con contestazione da parte del rappresentante di lista presente [REDACTED].

In sede di ripartizione dei seggi, poi, l'Ufficio centrale elettorale commetteva (in tesi) un errore assegnando il seggio al candidato Sindaco sconfitto Salvatore

Maugeri a monte del complessivo riparto dei seggi a tutte le liste di candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale, illegittimamente facendo così gravare l'assegnazione di questo seggio anche sulle liste di maggioranza.

Ambedue le circostanze sopra indicate sono state poste a base di un ricorso depositato in segreteria il 24/07/2023 dal dott. [REDACTED], sul presupposto che, ove non vi fossero stati tali errori, "alla lista "Amo Mascalucia" (avrebbero dovuto esser stati) *assegnati i voti contestati in numero pari a 10, anche se a questo fine sarebbero sufficienti sei voti: gli almeno 6 voti da assegnare, infatti, (avrebbero portato) il quoziente a $1747 / 4 = 436,75$ con attribuzione del 17^o seggio alla lista "Amo Mascalucia" e non alla lista "Prima L'Italia" a discapito di [REDACTED]*".

Con Decreto Presidenziale n. 1284/2023 veniva fissata il giorno 7 dicembre 2023 la data dell'udienza pubblica fissata per l'esame del ricorso in epigrafe e fissato il termine per la notifica del ricorso al Comune intimato ed ai controinteressati.

Non si costituiva in giudizio il Comune intimato.

Si costituivano invece in giudizio i controinteressati [REDACTED]; il primo dei quali proponeva altresì un ricorso incidentale, ma condizionato, in quanto, per volontà espressamente manifestata dalla sua autrice, al suo esame si sarebbe dovuto procedere soltanto "*se si dovesse ritenere ammissibile e fondato*" il ricorso principale.

Nelle proprie difese i controinteressati costituiti proponevano altresì plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, e più in particolare per:

- 1) mancata notifica del ricorso all'unico controinteressato, ovvero a [REDACTED] e per questo motivo, dato che il seggio sottratto alla lista "Prima Italia" avrebbe pregiudicato esclusivamente quest'ultimo;
- 2) mancata impugnazione anche contro della proclamazione del sindaco a cui doveva necessariamente essere notificato il ricorso principale, secondo quanto argomentato dal CGA per la Regione Siciliana con la Sentenza n. 350/2015 che ha precisato che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del sindaco ed

impugnarne la sua elezione *“per potersi impugnare il risultato elettorale anche solo limitatamente all’elezione del consiglio comunale”*;

3) assenza di qualunque principio di prova circa la mancata attribuzione di dieci voti della sezione 3 alla lista “Amo Mascalucia”, posto è stato prodotto il verbale della sezione n. 3 che decide solo sui voti di preferenza contestati e dal tenore del quale emerge quindi che sono state annullate o invalidate solo le preferenze espresse.

Nell’avvenuto rispetto degli adempimenti e dei termini stabiliti con Decreto Presidenziale n. 1284/2023, il giorno 7 dicembre 2023 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame della presente controversia, che veniva trattenuta in decisione dal Collegio.

Il Collegio ritiene che la fondatezza dell’eccezione sub 3) determini la inammissibilità del ricorso in epigrafe per carenza d’interesse, senza quindi ritenere necessario passare allo scrutinio (anche) delle (ulteriori) eccezioni di inammissibilità di cui ai punti sub 1) e sub 2) in base al criterio della ragione più liquida.

I controinteressati hanno lamentato la assenza di qualunque principio di prova circa la mancata attribuzione di dieci voti della sezione 3 alla lista “Amo Mascalucia”, producendo in giudizio il verbale della sezione n. 3 che (in tesi) deciderebbe solo sui voti di preferenza contestati e di conseguenza annullate o invalidate soltanto le preferenze espresse. Il Collegio, dall’esame del documento costituente allegato n. 4 al ricorso principale, ritiene di poter positivamente apprezzare – anche se soltanto parzialmente, secondo quanto si dirà nel proseguo – la veridicità di una tale affermazione. Infatti da quel documento risulta con certezza soltanto la mancata attribuzione di n. 10 voti di preferenza. Per quanto attiene invece ai voti di lista, l’unico che sarebbe potuto venire meno per annullamento (piuttosto che soltanto delle preferenze espresse, anche) della scheda di voto è quello relativo alla *“scheda di voto contenente le preferenze [REDACTED] (che) viene annullata perché*

espresse nella lista di non appartenenza". Tuttavia, come esposto dallo stesso ricorrente in narrativa, *"stante i sopra esposti errori commessi dal Presidente di seggio che (avrebbe) annullato le schede elettorali nelle quali il nome del candidato non è stato espresso nella lista di appartenenza, alla lista "Amo Mascalucia" devono essere assegnati i voti contestati in numero pari a 10, anche se a questo fine sarebbero sufficienti sei voti: gli almeno 6 voti da assegnare, infatti, porterebbero il quoziente a $1747 / 4 = 436,75$ con attribuzione del 17^a seggio alla lista "Amo Mascalucia" e non alla lista "Prima L'Italia" a discapito di [REDACTED], odierno ricorrente*". Di

conseguenza il ricorrente, in base a quanto narrato e documentato, deve ritenersi *ab origine* privo di qualunque interesse a ricorrere - indipendentemente da quale mai possa essere il modo di intendere il significato dell'art. 3, commi 2 e 3, della L.R. n. 17 del 2016 e dell'art. 4, commi 3-ter, 4, 5, 6 e 7 della L.R. n. 35 del 1997 - perché un errore limitato al massimo alla mancata attribuzione di un voto di lista alla lista "Amo Mascalucia" non avrebbe comunque potuto sovvertire l'esito della tornata elettorale in considerazione relativamente alla elezione dei membri del Consiglio Comunale di Mascalucia: in quanto in ogni caso inferiore alla "massa critica" di (almeno) 6 schede elettorali erroneamente non attribuite alla lista alla lista "Amo Mascalucia".

Il Collegio, conclusivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Stante il vincolo di subordinazione cui è stato assoggettato il proposto ricorso incidentale per volontà della sua stessa autrice, non essendo stato ritenuto *"ammissibile e fondato"* il ricorso principale il Collegio prescinde dallo scrutinio del primo.

L'esistenza di un orientamento giurisprudenziale non univoco con riguardo alle – seppur non scrutinabili nel merito – censure di cui al primo motivo del ricorso principale giustifica, a giudizio del Collegio, la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), dichiara inammissibile il ricorso principale.

Spese compensate.

Dispone che la Segreteria della Sezione provveda alla immediata trasmissione di copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Mascalucia dopo la sua avvenuta pubblicazione, onde ottemperare a quanto richiesto dall'ottavo comma dell'art. 130 c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

Cristina Consoli, Referendario

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO